# DECISIONI

## DECISIONE (PESC) 2017/50 DEL CONSIGLIO

**dell'11 gennaio 2017**

**che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 aprile 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/219/PESC [1] relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali). La missione è stata dotata di un mandato e di un importo di riferimento finanziario fino al 14 gennaio 2017.

(2) A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di adattare e prolungare di due anni il mandato dell'EUCAP Sahel Mali. Dovrebbe essere previsto un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 15 gennaio 2017 al 14 gennaio 2018.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2014/219/PESC è così modificata:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

**Obiettivo e compiti**

1. Obiettivo dell'EUCAP Sahel Mali è consentire alle autorità maliane di ripristinare e mantenere l'ordine costituzionale e democratico nonché le condizioni per una pace duratura in Mali e ristabilire e mantenere l'autorità e la legittimità dello Stato su tutto il territorio maliano attraverso un'efficace ristrutturazione della sua amministrazione.

2. Al fine di sostenere la dinamica maliana di restaurazione dell'autorità dello Stato, oltre che l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali firmato il 15 maggio e il 20 giugno 2015, e in stretto coordinamento con gli altri attori internazionali, in particolare la MINUSMA, l'EUCAP Sahel Mali assiste e consiglia le FSI nell'attuazione della riforma della sicurezza stabilita dal nuovo governo, nella prospettiva di:

a) migliorare la loro efficacia operativa;

b) ristabilire le loro rispettive catene gerarchiche;

c) rafforzare il ruolo delle autorità amministrative e giudiziarie per quanto riguarda la direzione e il controllo delle loro missioni; e

d) agevolare un loro nuovo dispiegamento nel nord del paese.

[1] Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

3. Nell'ambito delle sue attività l'EUCAP Sahel Mali contribuisce a migliorare l'interoperabilità e il coordinamento tra le forze di sicurezza interna dei paesi del G5 del Sahel e le FSI.

4. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l'EUCAP Sahel Mali opera secondo le linee operative strategiche definite nel concetto di gestione della crisi approvato dal Consiglio il 17 marzo 2014 e sviluppate nei documenti di pianificazione operativa approvati dal Consiglio.»;

2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 aprile 2014 al 14 gennaio 2015 è pari a 5 500 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016 è pari a 11 400 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a 19 775 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2017 e il 14 gennaio 2018 è pari a 29 800 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per i periodi successivi è deciso dal Consiglio.»;

3) l'articolo 17 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«1 *bis*. L'AR è autorizzato a comunicare all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) le informazioni e i documenti classificati UE prodotti ai fini dell'EUCAP Sahel Mali fino al livello di classificazione stabilito dal Consiglio in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e Frontex.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'AR può delegare tali autorizzazioni e la competenza a concludere le disposizioni di cui al presente articolo a funzionari del SEAE, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione conformemente all'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.»;

4) all'articolo 18, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 14 gennaio 2019.».

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2017

*Per il Consiglio*
*Il presidente*
L. GRECH